

VERBALE

CONFERENZA DEI SERVIZI

Convocata con nota prot. n. 15299 del 08/10/2021

FERMO, 13/10/2021

(verbale n. 10)

OGGETTO: Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** – D.lgs. n. 152/2006 – Istanza di riesame e modifica AIA -
Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

Sono presenti:

- Impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl**: Ing. Dante Fagioli (socio); Ing. Renato Fagioli (socio); Dott.ssa Chiara Fagioli (tecnico); Dott. Leonardo Marotta (consulente): presente dalle ore 10,30 alle ore 12,00.
- PROVINCIA DI FERMO** Settore Ambiente: Dott. Roberto Fausti (dirigente); Geom. Luigi Francesco Montanini (istruttore direttivo); Ing. Marco Barnabei (istruttore tecnico); Stefano Del Gobbo (istruttore amministrativo)
- ARPAM** Dipartimento Provinciale di Fermo: Dott. Massimo Marcheggiani (direttore); Dott. Mattia Campoli (tecnico)
- Comune di Fermo** Settore LL.PP., Urbanistica, Ambiente: Ing. Marzia Buonfigli (istruttore direttivo).

Assenti pur se regolarmente convocati:

- *CIIP SpA;*
- *ASUR di Fermo – Dipartimento di prevenzione;*
- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Fermo*

I lavori della conferenza dei servizi si aprono - con modalità a distanza su piattaforma SKYPE - alle ore 9.45 circa con la verifica dei presenti

Il Geom. Montanini riepiloga il programma dei lavori da completare e propone di riprendere la valutazione della "Risposta finale" (Allegato 13) da dove lasciata nell'ultima Conferenza (punto 69) e secondo l'ordine dei lavori già stabilito.

Interviene l'Ing Renato Fagioli richiedendo se sia possibile in conferenza superare l'analisi delle risposte relative alle operazioni di recupero R3 – R4 – R5 per procedere con gli argomenti successivi poiché, per quanto emerso nelle sedute precedenti, per tali operazioni l'impresa avrebbe intenzione di formulare una integrazione volontaria della documentazione progettuale, alla luce dei suggerimenti interpretativi del DM 5 febbraio 1998.

Si conviene, dopo dibattito in merito, come sia più opportuno procedere con l'analisi di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti affinché dalla Conferenza emergano tutti gli elementi dai quali l'impresa possa trarre spunto, se vorrà, per formulare la modifica di alcuni elaborati. Nel qual caso, sarà necessario stabilire l'elenco degli elaborati da modificare, i termini per la presentazione ed i termini, aggiuntivi al procedimento, per consentire l'esame compiuto da parte della Conferenza.

Si riprende la valutazione della Relazione Allegato 13 (*"Risposta finale"*) verificando le singole risposte, punto per punto, ribadendo che quelle, eventualmente, non riportate si intendono come esaminate senza osservazioni oppure ricomprese nei punti precedenti o successivi:

69. Si ritiene che gli elementi di valutazione già approfonditi nella risposta di cui al punto 68, siano esaustivi anche per questa, in quanto la colonna 7 richiamata tabella 2, fornisce riferimenti non sempre conformi.
70. Si chiede quali codici dei rifiuti siano stati depennati. Fagioli precisa che non si sono fatte richieste di EoW caso per caso, i codici richiesti dei materiali in uscita sono riportati nella tabella 2 del punto 68. Montanini ritiene che in ogni caso va rivisto l'elenco dei rifiuti in relazione a quelli indicati nella tabella 2.

Si passa al processo "Trattamento R3 R4 Lavaggio e Bonifica"

71. Dall'analisi del punto 71 si avvia un'ampia discussione sulle modalità di recupero R3 e R4, confrontando anche la relativa scheda riportata nell'elab. 9, che comprende anche le risposte dei punti successivi (72, 73, 74, 75, 76, 77). Si eccetisce che, eccetto i rifiuti costituiti da imballaggi, per i quali si potrebbe giungere al reimpiego tal quali dopo il loro lavaggio, non sono tecnicamente comprensibili le operazioni effettuate sugli altri rifiuti per giustificate l'ottenimento di EoW. Altra osservazione riguarda i rifiuti pericolosi: come si stabilisce che un materiale contaminato dopo il lavaggio può definirsi 'pulito'? Ad esempio, per codici EER 170409 e 191211 serve più precisione nella descrizione della lavorazione. Fagioli precisa che il materiale con inquinante non può andare a recupero così come è, ma va 'pulito' e con la verifica analitica si può stabilire se l'operazione di lavaggio ha raggiunto l'obiettivo. Preso atto che a seguito dell'operazione di lavaggio l'impresa esegue sui rifiuti una caratterizzazione analitica, si osserva che ci sono rifiuti che nonostante abbiano subito il processo di lavaggio mantengono tutte le caratteristiche del rifiuto d'origine che dovrà essere poi conferito ad altre operazioni di recupero, all'interno dell'azienda o altrove. (Esempio del cavo: i cavi contaminati o sporchi dopo il lavaggio restano pur sempre cavi). Fagioli specifica che si parla sostanzialmente di cavi scoperti (cavi di ferrovie). Se servono precisazioni saranno fornite. Fausti spiega che oltre al codice è opportuno descrivere la specifica del cavo nudo. Montanini, a titolo delucidativo, analizza i codici EER partendo dalla famiglia 17 arrivando al codice 170903 nel quale può essere incluso di tutto, e quando FAGIOLI dice che si riferisce al metallo, Montanini ammonisce che allora c'è il codice 170409 che è più appropriato. Campoli per ARPAM osserva che se la decontaminazione del rifiuto è più un'operazione R12 - preparazione per il riutilizzo - per l'avvio ad altra operazione. Si apre una ulteriore discussione sui rifiuti provenienti da trattamento meccanico (codici 1912). Interviene ARPAM (Campoli) che concorda con la linea di Montanini indicando nel R12 la destinazione della operazione di lavaggio e bonifica. Fagioli replica che il lavaggio deve togliere l'inquinante, poi con l'analisi si verifica se sia stata ottenuta la bonifica del rifiuto. Campoli ritiene che dalla operazione di lavaggio esca comunque fuori un rifiuto e non un EOW. Il lavaggio è lavaggio, ma a seconda del risultato conseguito in funzione del rifiuto conferito l'attività può essere ricompresa nell'operazione R4 oppure nell'operazione R12. Fausti aggiunge: R4 per gli imballaggi, R12 per altro. La sintesi della

discussione è che alcuni codici in questa scheda non sono approvabili.

72. Si procede con la discussione dei punti 72-73-74-75-76-77 direttamente collegati al punto 71. Si analizza il rifiuto in uscita: al fine di valutare il lavoro di lavaggio è completo o efficace, si concorda sulla necessità di eseguire la caratterizzazione analitica ad ogni fine operazione sia per gli imballaggi che per gli altri rifiuti. Campoli ribadisce che, eccetto gli imballaggi, le altre categorie non rientrano nel concetto di recupero completo (EoW). Mentre si conferma nel caso di lavaggio di imballaggi al fine di reimpiego tal quale, l'operazione R4 è appropriata. L'EOW deve essere specificato adeguatamente. Va riformulata la scheda. Si osserva, infine, che nell'elenco dei rifiuti di cui all'elab. 19 non c'è lo spazio per annotazioni e specificazioni relative ai codici EER ammessi.

Si passa al processo "Trattamento (R5) – Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche"

79. Campoli ritiene che occorra una descrizione più dettagliata per il codice 060314 e vada corretto lo standard di prodotto per il codice 020299 (trattasi del punto 11.9 e non 11.19 del D.M. 5-2-98). Montanini osserva che, eccetto il codice EER 020299 sottoposto all'operazione di cui alla voce 11.9 del DM 5/2/1998 (che andrebbe comunque specificato come "cloruro di sodio"), per gli altri codici non risultano processi ben definiti ascrivibili all'operazione di recupero R5. Il dott. Marotta, pur dicendosi d'accordo circa la mancata specificazione delle operazioni nella scheda apre un discordo sui fertilizzanti. Si avvia discussione in merito all'applicazione dell'art. 184-ter. Al riguardo appaiono incomprensibili i riferimenti a presunti "standard privati". Il dott. Fausti chiude la discussione sostenendo che la scheda relativa al processo di recupero R5 non possa essere approvata così com'è, salvo eventuale completa rivisitazione della stessa.

Si effettua una pausa dalle ore 11.55 alle ore 12.10 circa.

Si riprende con l'esame delle risposte fornite per la sezione "Processo di trattamento R12 Raggruppamento preliminare".

85. Si ribadisce la prescrizione già contenuta nel provvedimento unico 62/2017.
86. Prescrizione che i rifiuti derivanti da un raggruppamento debbano essere conferibili singolarmente prima del raggruppamento
87. Campoli precisa, a scanso di fraintendimento, che non può esserci sovrapposizione nelle operazioni di raggruppamento. Ossia andrebbe stabilita una prescrizione che non è possibile passare da un'operazione di raggruppamento R12 ad un'altra.
89. Campoli sostiene che se si effettua un raggruppamento dei metalli, andrebbe prescritto che il codice di rifiuto non cambia se sottoposto ad operazione di raggruppamento.

Si passa al processo "Trattamento R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 ad R12".

90. Fagioli precisa che le modalità di stoccaggio indicate in questa risposta sono state riportate nella relativa scheda di cui all'elab. 17. Campoli ritiene che occorra l'aspirazione per i codici nuovi che si vogliono inserire, in quanto potenzialmente odorigeni. Fagioli precisa che se i rifiuti sono stoccati in contenitori chiusi, seppure potenzialmente odorigeni, essi non sarebbero causa inconvenienti olfattivi. Montanini aggiunge che, comunque, per le problematiche legate agli eventuali impatti

odorigeni era stata formulata una prescrizione generale nell'autorizzazione vigente.

92. In relazione ai codici EER 16.03.07* "Mercurio metallico", si prescrive che l'impianto effettuerà lo stoccaggio di tali rifiuti per un periodo inferiore ad un anno.

Si passa al processo "trattamento R4 riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici", analizzando i punti da 93 a 99 confrontando in parallelo la scheda progettuale di cui all'elab. 11.

Fagioli anticipa che tale scheda dovrà essere sottoposta a modifica ed essere ripresentata.

Si reputa opportuno procedere, comunque, all'esame al fine di raccogliere in merito le osservazioni e le indicazioni della Conferenza.

Montanini osserva che non risulta la piena corrispondenza fra l'elenco dei rifiuti di cui all'elaborato 19 e quello riportato nella tabella 2 dell'elaborato 11. Inoltre, risultano codici (110105*, 120102, 120104, 120199, 191211*) che erano stati barrati nel procedimento di autorizzazione del 2017. Fagioli conviene sul fatto che tali elenchi vadano rivisti per degli errori sui codici.

Montanini ravvisa la presenza di alcuni codici le cui operazioni di recupero non sono meglio precisate e definite in ordine ai vigenti regolamenti e decreti (per es. DM 5 febbraio 1998) e non risulta chiaro il processo effettuato per giungere all'ottenimento di EoW:


- EER 020110: standard non definiti - destinazione con elencazione generica e contraddittoria - EoW non precisata.
- EER 060314: standard non definiti - destinazione con elencazione generica e contraddittoria - EoW non precisata.
- EER 060316: il riferimento alle voci 13.17, 13.18 e 7.8 del DM 5/2/98 è errato (in tali voci l'operazione di recupero prevista è R5 e non R4). Nella voce 7.18 il codice non è previsto.
- EER 150104: In relazione alle voci 3.1 e 3.2 del DM 5/2/98 vanno prescritte le caratteristiche dei rifiuti in ingresso ed in uscita. Per la voce 3.3 non è precisata l'attività di recupero. La voce 3.5 è relativa alle operazioni di lavaggio R5.
- EER 160122: Per le voci 5.1, 5.2 e 5.8 del DM 5/2/98 non risultano non precisate le EoW ottenute. La voce 8.4 prevede l'operazione R3 e non R4.
- EER 160216: Trattasi di RAEE per i quali si deve far specifica riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 151/2005 e del d.lgs n. 49/2014 - I rifiuti non sono definiti in ragione del successivi processi di recupero. Per le voci 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, e 5.19 del DM 5/2/98 la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) non risultano definite le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, le operazioni di recupero distinte per ciascuna tipologia. Per la voce 6.2 non sono indicate le caratteristiche dei rifiuti. La voce 7.20 prevede il recupero nell'industria metallurgica.
- EER 170401: Per la voce 3.2 del DM 5/2/98 mancano caratteristiche dei rifiuti in ingresso e correlazione fra rifiuto o operazione di recupero finalizzata ad ottenere EoW. Per la voce 5.8 manca specifica operazione di recupero.
- EER 170402; 170403, 170405; 170406; 170407; 170411; 191002: mancano caratteristiche dei rifiuti in ingresso e correlazione fra rifiuto o operazione di recupero finalizzata ad ottenere EoW. Non sono stati, inoltre, specificati i criteri di cui ai regolamenti 333/2011/UE e 715/2013/UE UE che dettano le regole per l'uscita da un impianto di un materiale classificabile come prodotto e non

come rifiuto.

- EER 191203; per la voce 3.5, nella relazione tecnica non risulta il lavaggio degli imballaggi (R5) per il reimpiego tal quali.
 - EER 200140: La voce 3.4 prevede il recupero mediante fusione metallurgica. La voce 3.5 prevede lavaggio R5. La voce 3.6 tratta di pallini di piombo per i quali non sono state precisate le caratteristiche dei rifiuti, le operazioni di recupero e la definizione dei prodotti ottenuti. Analoghe osservazioni vengono poste per la voce 3.12.
96. Chiarire il riferimento alle "marmitte catalitiche" considerato che l'impresa ha precisato tali rifiuti non sono stati richiesti.
98. Occorre chiarire la discrasia fra quanto affermato nella risposta (non sono stati richiesti RAEE) e la presenza di due codici EER che sono ascrivibili ai RAEE.
99. In merito al controllo della radioattività dei rifiuti metallici in ingresso viene citato il protocollo definito dal Dott. Domizi. Tuttavia, sebbene che la Conferenza non sia tenuta a sapere il contenuto del protocollo se trattasi di procedura interna, nel momento in cui lo si cita se ne dà per scontata la sua conoscenza e la sua approvazione. Pertanto, si precisa che non essendo uno dei documenti allegati all'istanza non si tiene conto di tale riferimento.

I lavori della Conferenza si sospendono alle ore 13.45 circa e riprenderanno mercoledì 20 ottobre 2021.

Il verbalizzante: Stefano Del Gobbo



Visto: Dott. Roberto Fausti

